

Dott. Rag. Andrea Golia
Commercialista – Revisore Contabile

Viale Regina Elena, n. 35 - 10094 GIAVENO (TO)
Via Papacino, n. 2 – 10121 TORINO (TO)
P/IVA: 07340110019 - N.C.F: GLONRD71E02E020X
Tel. Fax.: 011/937.87.65
e.mail: goliastudio@gmail.com - <http://www.studiogolia.it>

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Giaveno, 16 settembre 2011

OGGETTO: Iva al 21% dal 17 settembre

Gentile cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il 17 settembre entra in vigore l'aumento di un punto dal 20% al 21% dell'aliquota Iva.

Vediamo quindi come avviene l'applicazione dell'aliquota per le operazioni effettuate a cavallo del 17 settembre.

Aumento dell'aliquota Iva

L'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% interessa le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011. Pertanto la nuova aliquota scatta sabato 17 settembre, visto che la legge di conversione n. 148/2011 viene pubblicata in G.U. oggi, 16 settembre.

Decorrenza dell'aliquota Iva al 21%

Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:

Ø per le cessioni di beni, quindi, in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- ü le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- ü le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili);

- Ø le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse

Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

1. per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
2. fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
3. consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
4. nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 21% si applica alle:

- ü cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- ü cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- ü prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario l'aliquota al 20% si applica alle:

- ü cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
- ü prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
- ü note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.

Rimango a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, con l'occasione porgo distinti saluti.

Dott. Andrea Golia